



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 11/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELETRURIA 2000 S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELETRURIA 3”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 5/2018 - PROC. 90/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” e, in particolare, l’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla medesima delibera;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Toscana n. 22 del 25 giugno 2002, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Toscana;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Toscana l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 17766 del 13 settembre 2018 ha chiesto alla società Teletruria 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TELETRURIA 3”, la registrazione dei programmi diffusi da detta emittente nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 3 settembre 2018 e le ore 24:00 del 9 settembre 2018.

La citata Società, con nota prot. n. 18467-A del 21 settembre 2018, ha comunicato di non poter fornire le copie delle registrazioni dei programmi dell'emittente “TELETRURIA 3” in quanto nel periodo richiesto il segnale era spento per motivi tecnici.

Il CO.RE.COM. Toscana con atto n. CONT/5/2018 del 12 ottobre 2018, ha contestato alla società Teletruria 2000 S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato, nel periodo compreso tra il 3 ed il 9 settembre 2018, l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche.

2. Deduzioni della società

La società Teletruria 2000 S.r.l., cui il citato atto di contestazione n. CONT/5/2018 del 12 ottobre 2018 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. AG-GEN-2018-21654-A del 9 novembre 2018 ha comunicato di aver risolto le problematiche tecniche e di aver ripreso le trasmissioni a far data dal 19 ottobre 2018.

Con successiva nota del 13 novembre 2018 la suddetta società ha trasmesso al CO.RE.COM. Toscana il supporto magnetico contenente le registrazioni dei programmi mandati in onda nei giorni 3 e 4 novembre 2018.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana, con nota del 14 novembre 2018, trasmessa in data 27 novembre 2018 (prot. n. 208183) ha ritenuto di confermare la violazione contestata, proponendo a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Teletruria 2000 S.r.l., la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato l'obbligo di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 3 settembre 2018 e le ore 24:00 del 9 settembre 2018.

La circostanza per la quale a causa di problemi tecnici dal 3 al 9 settembre 2018 il segnale del servizio media audiovisivo “*TELETRURIA 3*” è risultato spento, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’ esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo di trasmettere programmi per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo delle ore di programmazione la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Teletruria 2000 S.r.l. deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti e della circostanza per la quale la condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, benché abbia dimostrato di aver adottato misure idonee ad evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie, non ha fornito elementi atti a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell’ultimo bilancio disponibile della società Teletruria 2000 S.r.l., relativo all’anno 2017 (fonte:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infocamere), non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura superiore a quella minima prevista per la violazione riscontrata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teletruria 2000 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*TELETRURIA 3*" con sede in Arezzo, Località Case Nuove di Ceciliano n. 49/4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 11/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 11/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi